



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 149/2019

**SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 95/2019**

OGGETTO: DITTA LEONI F.LLI SRL CON SEDE LEGALE IN VIA CURTATONE 36 NEL COMUNE DI GHEDI (BS). RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE N. 56 DEL 16/01/2009 E S.M.I. CON VARIANTI NON SOSTANZIALI RELATIVE ALL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI BORGOSATOLLO (BS) VIA PRADOSSI 22. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152.

IL DIRETTORE

(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 367 del 02/11/2018, che proroga l'incarico al sottoscritto di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile fino al 01.02.2019;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- decreto ministeriale 05 febbraio 1998 e s.m.i., relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 3 "disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 4, "disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art.52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26";
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- regolamento CE n. 1013 del 14 giugno 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla spedizione dei rifiuti;
- deliberazione giunta regionale 28 settembre 2009, n. 10222, relativa alle procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non;
- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi dei oneri istruttori;
- decreto direttore generale Regione Lombardia 25 luglio 2011, n. 6907, relativo alle linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali agli impianti di gestione dei rifiuti;

Documento Firmato Digitalmente

- regolamento (UE) n. 333 del 31/03/2011, recante i criteri che ne determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 715 del 25/07/2013 recante i criteri che ne determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, recante approvazione del Programma di Gestione dei Rifiuti;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;

PREMESSO che la ditta Leoni F.lli SRL codice fiscale 02304830983 con sede legale in Via Curtatone 36 nel comune di Ghedi è titolare di:

- determinazione dirigenziale n. 56 del 16/01/2009, avente ad oggetto: *“rinnovo con varianti sostanziali dell’autorizzazione all’esercizio di operazione di recupero (R13, R4) di rifiuti speciali non pericolosi e di urbani non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata nell’impianto sito in comune di Borgosatollo (BS), via Pradossi n. 22”*;
- determinazione dirigenziale n. 581 del 25/02/2011, avente ad oggetto: *“modifica dell’autorizzazione n. 56 del 16/01/2009, integrando l’allegato A con la sezione “D (ACQUE)”*, contenenti disposizioni e prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia”;
- determinazione dirigenziale n. 598 del 27/02/2012, avente ad oggetto: *“nulla osta alle varianti edilizie in corso d’opera per l’insediamento ubicato in comune di Borgosatollo (BS), via Pradossi n. 22”*;
- lettera del dirigente del Settore Ambiente prot. n. 4480 del 11/01/2013, avente ad oggetto: *“modifica ed integrazione dell’atto dirigenziale n. 581 del 25/02/2011”*;
- lettera del dirigente del Settore Ambiente prot. n. 87843 del 20/07/2015 presa d’atto dell’installazione di un sistema di controllo e limitazione della capacità di trattamento (64 Mg/g) del mulino di macinazione MTB Recycling mod. DBR 1600;
- determinazione dirigenziale n. 2602 del 29/04/2016, avente ad oggetto: *“Modifica ed integrazione dell’autorizzazione n. 56 del 16/01/2009 e s.m.i. mediante l’autorizzazione alla realizzazione di varianti non sostanziali all’insediamento ubicato in comune di Borgosatollo (BS), via Pradossi n. 22.Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.”*
- determinazione dirigenziale n. 3029 del 12/10/2017, avente ad oggetto: *“Modifica ed integrazione dell’autorizzazione n. 56 del 16/01/2009 e s.m.i. mediante l’autorizzazione alla gestione di varianti non sostanziali all’insediamento ubicato in comune di Borgosatollo (BS), via Pradossi n. 22.Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.”*

RILEVATO che la ditta Leoni F.lli SRL (codice fiscale 02304830983) ha presentato istanza in data 19/07/2018 registrata al P.G. prov. n. 99833, integrata con documentazione nelle seguenti date: 16/08/2018, 7/11/2018, 5/12/2018 e 20/12/2018, tendente ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione n. 56 del 16/01/2009 e s.m.i. e di autorizzare le varianti non sostanziali relative all’attività di gestione rifiuti speciali dell’impianto ubicato in comune di Borgosatollo in Via Pradossi 22.

PRESO ATTO che oltre al rinnovo dell’autorizzazione, le varianti richieste consistono in:

- Inserimento di un secondo tritatore di rifiuti, con analogo funzionamento al mulino esistente per lavorare i materiali con pezzatura maggiore con migliore efficacia; tale impianto sarà integrato nella linea di selezione ed affinamento metalli già autorizzata, con funzionamento esclusivamente in alternanza al tritatore già autorizzato ed installato presso l’azienda.
 - Inserimento di nuovi macchinari sulla linea rottami: turbina con tavola separatrice, setaccio meccanico, due nastri trasportatori magnetici, una nuova strappa fili, da impiegare per effettuare una ulteriore separazione/raffinazione del materiale lavorato.
 - possibilità di ritirare cavi classificati con codice EER 160216, 191002, 191203, e poterli recuperare, quando tecnicamente possibile, direttamente nella linea rottami;
 - Introduzione dell’operazione R12 da intendersi come attività di pretrattamento (cernita, selezione) che non porta alla cessazione della qualifica di rifiuto; in alcuni casi la frazione selezionata mantiene tale qualifica e viene avviata al recupero come rifiuto presso impianti terzi;
 - Riorganizzazione funzionale del lay-out in particolare le modifiche richieste saranno finalizzate per:
- inserimento/spostamento dei macchinari impiegati per le attività di recupero;
 - gestire alcune aree per diverse tipologie di rifiuti in alternativa con apposita cartellonistica per

- individuare chiaramente i rifiuti depositati;
- gestire le aree End of Waste in alternativa depositando anche rifiuti con apposita cartellonistica per individuare chiaramente i materiali/rifiuti stoccati;
- una nuova zona di conferimento, su pavimentazione impermeabile scoperta;

DATO ATTO che la predetta istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è comprensiva della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia:

- ambientale (in particolare con riferimento alle emissioni in atmosfera, agli scarichi di acque reflue);
- di salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

RILEVATO che:

- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n.3, Mapp: n.127 sub.3,4,8 censuario di Borgosatollo e, secondo quanto prevede il vigente PGT (come risulta dal certificato del Comune di Borgosatollo n.11029/ATE/pm del 24/09/2018), ha la seguente destinazione urbanistica: D2 "*Aree produttive per il trattamento dei rifiuti*";
- considerando il vigente Programma di gestione dei rifiuti approvato con d.g.r n. 20 giugno 2014, n. 1990, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;
- la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
- la ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta bollo mediante contrassegno identificativo n. 01160948291169;
- il Comune territorialmente interessato ha trasmesso l'attestazione di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'istanza in argomento per il periodo necessario, senza indicazione di opposizioni od eccezioni di sorta;

CONSIDERATO che:

- ARPA, pur convocata ma risultata assente in conferenza, non ha trasmesso il parere e non ha comunicato motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in argomento;
- il Comune di Borgosatollo, presente in conferenza, ha espresso parere non favorevole consegnando una nota tecnica (allegata al verbale della conferenza dei servizi del 6/11/2018);

VISTE le risultanze della conferenza dei servizi indetta con nota provinciale n. 136675 del 15/10/2018 e riunitasi in data 6/11/2018 (verbali in atti), nel corso della quale è emerso che:

- l'ATS di Brescia e gli uffici interessati hanno espresso avviso favorevole all'accoglimento dell'istanza, con le condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto. Inoltre l'ATS chiede la manutenzione della pavimentazione laddove necessari e l'illuminazione esterna deve essere adeguata in base alla L.R. 31/2015;
- per quanto riguarda il sopracitato parere espresso dal Comune di Borgosatollo la Provincia ha precisato che il parere non è da ritenersi qualificato, in quanto tutti gli aspetti contenuti nel contributo del Comune sono stati presi in esame sia in fase istruttoria che in sede di conferenza;

Rilevato che:

- con nota del 6/11/2018 l'ufficio Aria e Rumore provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative alle emissioni prodotte dall'impianto, che risulta inserito nella Sezione Emissioni dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- con nota del 20/11/2018 l'Ufficio d'Ambito di Brescia ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura, che risulta inserito nella Sezione Acque dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti a operazioni di messa in riserva (R13), pretrattamento (R12) e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non pericolosi, messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, sono riportati nell'allegato tecnico Sezione

Rifiuti e negli elaborati grafici pervenuti con note registrate al p.g provinciale n.154146 e n.169108 rispettivamente nelle date 21/11/2018 e 20/12/2018, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole fermo restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **145.113,63 (Euro centoquarantacinquemilacentotredici/63)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi di 2.866 mc (di cui mc 2.246 in ingresso ed mc 620 Eow)	€. 50.619,29
- deposito preliminare/messa in riserva di 215 mc di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dal trattamento pari a	€. 37.973,30
- trattamento (R4-R12) di un quantitativo annuo di 50.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero pari a	€. 56.521,04

STABILITO che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, entro 30 gg. dalla data di comunicazione del presente provvedimento, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 20 del 26 gennaio 2018;

RITENUTO che le risultanze della Conferenza dei servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione n.56 del 16/01/2009 e s.m.i. con varianti non sostanziali relative all'insediamento ubicato in comune di Borgosatollo Via Pradossi 22, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico "Sezione Rifiuti e Piano di monitoraggio", "Sezione Emissioni" e "Sezione Acque" e secondo quanto rappresentato negli elaborati tecnico-grafici che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

1. di rinnovare l'autorizzazione n.56 del 16/01/2009 e s.m.i. e di autorizzare le varianti in premessa citate alla ditta Leoni F.lli SRL, con sede legale in Via Curtatone 36 nel comune di Ghedi (BS), per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), pretrattamento (R12) e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non pericolosi, di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in via Pradossi 22 nel Comune di Borgosatollo (BS), secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato tecnico e negli elaborati grafici, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:
 - a. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - b. autorizzazione agli scarichi delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del R.R. 3 e 4 del 24.03.2006;
3. che entro 60 giorni, dal rilascio dell'autorizzazione di rinnovo la ditta deve trasmettere una nota tecnica con l'individuazione della quota di massimo livello della falda dal piano campagna con la valutazione circa la necessità di un terzo pozzo perdente o soluzioni alternative;
4. di stabilire un termine di sei mesi dalla data del presente provvedimento per l'inizio e fine dei lavori per la realizzazione delle varianti relative all'impianto, di cui dovrà essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia;

5. che l'impianto dovrà essere realizzato conformemente al progetto approvato e che l'avvenuta ultimazione dei lavori di variante dovrà essere comunicata alla Provincia congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato; dalla data di presentazione della perizia asseverata con giuramento la gestione dei rifiuti, secondo le varianti, potrà essere avviata;
6. di prescrivere che la ditta autorizzata effettui i monitoraggi delle varie componenti (rifiuti, aria, acqua e rumore) secondo le condizioni e prescrizione di cui all'allegato piano di monitoraggio parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. di dare atto che:
 - a. il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
 - b. in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - c. fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis del d.lgs 152/06 e s.m.i. (DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010 e successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI;
 - d. deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
 - e. la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
 - f. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
 - g. gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26. Qualora l'attività svolta sia soggetta a diversa destinazione, ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente, tale scarico deve essere autorizzato; (se c'è autorizzazione/allegato agli scarichi)
 - h. ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
 - i. le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
 - j. deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti/ EoW in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati, ovvero alle altre norme applicabili;
 - k. se il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che nell'allegato tecnico, sezione (emissioni) comporti una variazione di quanto indicato, deve presentare alla Provincia di Brescia apposita domanda di aggiornamento dell'autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o l'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse), oppure, se la modifica non è sostanziale, deve essere data comunicazione, non oltre i 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di avvio dell'esecuzione della modifica stessa alla Provincia; qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata;
 - l. devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontare fenomeni di

- emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
- m. la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
 - n. in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - o. la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
 - p. ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purchè evocati nel procedimento;
 - q. ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni** dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;
 - r. sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;
8. di dare atto altresì che:
- ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (cd. END OF WASTE) l'impresa deve conformarsi, per le tipologie di rottami di ferro, acciaio e alluminio, rame alle disposizioni dei Regolamenti UE n. 333 del 31/03/2011 e n. 715 del 25/07/2013. In mancanza di tale conformazione, i predetti rottami sono da qualificarsi rifiuto ad ogni effetto, atteso che la perdita di tale qualifica, per assumere invece quella di prodotti, può avvenire solo con la completa e continuativa osservanza delle previsioni di cui al Regolamento UE;
 - questa Provincia si riserva, in relazione all'attuazione dei predetti Regolamenti UE ed alla loro osservanza, l'adozione di successivi atti, anche eventualmente di divieto o regolarizzazione, a seguito di sopravvenute disposizioni normative od altre risultanze;
9. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;
 10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
 11. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;
 12. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'ARPA;
 13. di dare atto che spetta ad ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico del presente atto, Sezione "Emissioni";
 14. di dare atto che spetta all'ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro

- delle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico del presente atto, Sezione "Acqua";
15. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
 16. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **145.113,63 (Euro centoquarantacinquemilacentotredici/63)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, secondo le modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004 e con validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
 17. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
 18. che il presente atto venga comunicato alla ditta Leoni F.lli SRL con sede legale in Via Curtatone 36 nel comune di GHEDI (BS), a cura dell'ufficio, mediante sua trasmissione con posta elettronica certificata (PEC: *leonifratellisrl@pec.it*);
 19. di trasmettere la presente autorizzazione al Comune di Borgosatollo, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.T.S. di Brescia ed all'Ufficio d'Ambito di Brescia;
 20. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale <http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/atti-amministrativi>.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 16-01-2019

ALLEGATO TECNICO

N..... DEL

Sezione – Tabella descrittiva

ALLEGATO TECNICO

RAGIONE SOCIALE ditta autorizzata	LEONI F.lli S.r.l.	COD. FISC.	
		02304830983	
SEDE LEGALE ditta autorizzata	via Curtatone n. 36, Ghedi		
SEDE IMPIANTO	via Pradossi n. 22, Borgosatollo	FOGLIO N. 127	
		MAPP.	n. 3
SUPERFICI	- TOTALE INSEDIAMENTO	m ² 4.400	
	Superficie coperta (capannone)	m ² 2.086	
	aree destinate al conferimento dei rifiuti, alla messa in riserva delle Eow, viabilità e la pesa dei mezzi in ingresso (area scoperta)	m ² 2.240	
	area a verde	m ² 74	
ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO	- D2 aree produttive per il trattamento dei rifiuti	PGT	
LEGALE RAPPRESENTANTE	LEONI LORIS, nato a Brescia il 23/07/1977 e residente a Ghedi (BS), via Curtatone n. 32		
RESPONSABILE TECNICO	LEONI LORIS, nato a Brescia il 23/07/1977 e residente a Ghedi (BS), via Curtatone n. 32		

Sezione – Rifiuti

Ditta: LEONI F.LLI SRL

Sede Legale: Ghedi in Via Curtatone 36

Ubicazione impianto: Borgosatollo in Via Pradossi 22

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1. La superficie destinata alle attività di stoccaggio/recupero rifiuti dell'insediamento è di 4.400 mq; l'impianto è sito nel comune di Borgosatollo in Via Pradossi 22 ed è censito al NCTR del comune di Borgosatollo al foglio n. 127 mapp. n. 3 – sub. 3-4-8; la ditta ha disponibilità dell'area;

1.2. la suddetta area ricade, secondo il vigente P.G.T. del comune di Borgosatollo, in “D2 – aree produttive per trattamento dei rifiuti”. Il sito è idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto, così come previsto dal Programma di Gestione dei Rifiuti approvato con deliberazione della giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990;

1.3. nell'insediamento si possono effettuare operazioni di:

- messa in riserva (R13) di rifiuti in ingresso ed in uscita;
- trattamento (R4);
- pretrattamento (R12);
- messa in riserva (R13) /deposito preliminare (D15) per i rifiuti decadenti dall'attività di trattamento;

1.4. l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

- le operazioni di messa in riserva sono effettuate su aree pavimentate. I rifiuti sono depositati nell'area di stoccaggio identificata in planimetria come zona 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 e 11 per la messa in riserva dei rifiuti in ingresso. Gli end of waste dei metalli ferrosi e non ferrosi in attesa di certificazione sono depositati nell'area di stoccaggio identificata in planimetria come zona 21,22,23,24,25 e 26. Mentre le aree di conferimento sono nelle zone n.27 e 28;
- I rifiuti decadenti prodotti dalla fase di cernita e trattamento del materiale verranno depositati nell'apposita area 18 e 19 prima di essere avviati a smaltimento e/o recupero mediante ditte autorizzate;
- Le operazioni di trattamento sono effettuate all'interno dell'insediamento, nelle seguenti zone:12,13,14,15,16,17 e 20;

1.5. Descrizione del processo di trattamento:

- ✓ Messa in riserva (R13) I rifiuti in ingresso sono stoccati separatamente dai rifiuti decadenti dall'attività. La messa in riserva avviene in cumuli e cassoni metallici;
- ✓ Trattamento (R4) di **rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi** avviene mediante operazioni di selezione e cernita delle varie componenti metalliche e per l'eliminazione dei materiali estranei (area di trattamento). Sono sottoposti ad operazioni di cernita manuale o con caricatore ed adeguamento volumetrico con flessibile, ossitaglio, pressa, cesoia, mulino ed infine separazione magnetica con separatore magnetico a correnti indotte;

Trattamento (R4) di **Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (NO RAEE)** – principalmente sono rifiuti di motori elettrici di origine industriale: preliminarmente e se necessario i motori elettrici subiscono un trattamento termico, a mezzo di forno pirolitico, la cui funzione è di eliminare mediante combustione controllata le resine o le vernici isolanti dai componenti dei motori elettrici, per favorirne lo smontaggio. Il principio di funzionamento si basa sulla decomposizione delle resine e vernici, materiali combustibili, ricoprenti il supporto metallico. Il forno è costituito da una camera di trattamento nella quale vengono introdotti i rifiuti di motori elettrici posizionandoli su apposito carrello. Lateralmente alla camera è presente un bruciatore a gas, con funzionamento bistadio, un microprocessore regola la portata di gas ed aria, in modo da mantenere costante la temperatura all'interno della camera. Il processo viene condotto a fiamma indiretta.

La temperatura all'interno della camera di trattamento non supera i 450 C, tale da non provocare deformazioni o alterazioni delle caratteristiche fisiche dei metalli di supporto. I gas sviluppati vengono ossidati in un'apposita camera di post-combustione, dotata di bruciatore, prima dell'invio al camino. Successivamente al trattamento termico i motori elettrici vengono sottoposti ad operazioni di smontaggio e demolizione per la separazione delle parti valorizzabili da avviare ai successivi trattamenti in sito (linea trattamenti metalli ferrosi e non ferrosi, linea trattamento cavi);

Trattamento (R4) di **Cavi** – sono sottoposti ad operazioni di spellatura con pela cavi per asportazione del rivestimento e successivo adeguamento volumetrico della componente metallica con cesoia manuale o idraulica e mulino.

Dai trattamenti sopra descritti si producono materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto quali:

- EoW conformi al Regolamento UE n. 333/2011 per le tipologie di ferro, acciaio ed alluminio;
 - EoW conformi al Regolamento UE n. 715/2013 per le tipologie di rame e sue leghe;
 - rottami di metalli conformi alle specifiche norme tecniche di settore CECA, AISI, CAEF, UNI ed EURO;
- ✓ Deposito preliminare (D15)/Messa in riserva (R13) di rifiuti decadenti da avviare a smaltimento e/o al trattamento presso altri impianti di gestione rifiuti;
- ✓ Pre-trattamento (R12) di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli misti, imballaggi metallici e metalli ecc.ecc. mediante operazioni di selezione e cernita delle varie tipologie di metalli.

1.6. i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:

- mc 2.866 per la messa in riserva di rifiuti non pericolosi di cui mc.2.246 in ingresso da avviare al trattamento e mc. 620 di rifiuti in attesa di certificazione end of waste;
- mc 215 per la messa in riserva e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività da avviare a trattamento presso altri impianti;
- il quantitativo massimo annuale per l'effettuazione delle operazioni di trattamento (R4-R12) è pari a 50.000 t/a;

1.7. Gli impianti e le attrezzature presenti in sito sono le seguenti:

- presse n. 2;
- cesoia idraulica modello Leo 400;
- cesoia idraulica manuale;
- mulino MTB Recycling – Mod. DBR 1600;
- spelacavi;
- separatore magnetico a correnti indotte;
- separatore ad aria “zig-zag” tecnoecology;
- forno pirolitico;
- ossitaglio;
- caricatori, ragni, escavatore con pinza ;
- attrezzature da banco (tipo: flessibile, cacciavite, trapano, strappa fili, seghetto elettrico manuale ect.);
- mulino a martelli Flex 1000 Stationary della ditta Panizzolo;
- setaccio meccanico;
- due nastri trasportatori magnetici;
- strappa filo LEO 300;
- turbina con tavola separatrice;
- pressa/ trancia;

2. Tabella

Nella seguente tabella è riportato l'elenco dei rifiuti non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice EER (ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06), e il riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto:

EER	DEFINIZIONE	OPERAZIONI		
		R13	R4	R12
100210	scaglie di laminazione	R13	-	
101099	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente al ferro da cernita calamita	R13	R4	
120101 ²	limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13	R4	
120102 ¹	polveri e particolato di materiali ferrosi	R13	R4	
120103 ²	limatura, scaglie e polveri di materiali non ferrosi	R13	R4	
120104 ¹	polveri e particolato di materiali non ferrosi	R13	R4	
120199	rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente al rottame ferroso e non ferroso di pezzatura variabile (tubi, lastre, profilati, ritagli, lamierino, ect)	R13	R4	R12
150104	imballaggi metallici	R13	R4	R12
160117	metalli ferrosi	R13	R4	
160118	metalli non ferrosi	R13	R4	
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213, limitatamente ai motori elettrici (prevalentemente derivanti da elettrodomestici) e quadri provenienti da elettricisti ed officine NO RAEE	R13	R4	R12
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 NO RAEE	R13	R4	R12
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	R13	R4	
160803	catalizzatori esauriti di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	R13	R4	
170401	rame, bronzo, ottone	R13	R4	R12
170402	alluminio	R13	R4	
170403	piombo	R13	R4	
170404	zinco	R13	R4	
170405	ferro e acciaio	R13	R4	
170406	stagno	R13	R4	
170407	metalli misti	R13	R4	R12
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R13	R4	
191001	rifiuti di ferro e acciaio	R13	R4	R12
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	R13	R4	
191202	metalli ferrosi	R13	R4	
191203	metalli non ferrosi	R13	R4	
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35, provenienti dalle isole ecologiche, limitatamente a rifiuti non assoggettati al d.Lgs. 151/05 e s.m.i.	R13	R4	
200140	metallo	R13	R4	R12

nota 1 – l'operazione di recupero R4 è limitata ai soli frammenti;

nota 2 – l'operazione di recupero R4 è limitata ai trucioli e/o soli frammenti di materiali ferrosi e non ferrosi;

Tutti i rifiuti in ingresso vengono stoccati su aree pavimentate. I rifiuti vengono stoccati in cumuli e cassoni big bags così come previsto nella tavola allegata al presente provvedimento;

3. Prescrizioni

3.1. la ditta deve seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la Ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi, mediante le seguenti operazioni:

- acquisizione del relativo formulario di identificazione per tutti i rifiuti, e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche,
- qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'allegato D alla parte IV del d.lgs. 152/06 e s.m.i. preveda un codice cer "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità".
- Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.
- I campionamenti dei rifiuti devono essere effettuati con le modalità previste dalle norme UNI 10802:2004.

La procedura sopra descritta non si applica ai rifiuti ferrosi e non ferrosi per i quali è prevista, oltre all'acquisizione del relativo formulario di identificazione, la procedura di accettazione di cui alla d.g.r. n. VIII/010222 del 28/09/2009:

3.1.a) QUALIFICA DEI FORNITORI

L'impianto di trattamento provvede alla stesura di idonea procedura per la raccolta delle informazioni al fine della qualifica dei propri fornitori. Tale procedura deve contenere le indicazioni per:

l'identificazione del fornitore (sia esso produttore, intermediario o commerciante);

l'acquisizione documentale che attesti lo stato autorizzativo del fornitore se previsto dalla norma;

la descrizione delle tipologie di rifiuto oggetto di possibile fornitura con relativi codici CER;

le modalità di raccolta delle informazioni relative ai ritrovamenti di materiali non conformi così come indicati nel "Registro degli Eventi" e le azioni conseguenti.

Nel caso di provenienza estera, il trasporto di rifiuti di rottame metallico, in relazione alle loro caratteristiche di non pericolosità, avviene in lista verde e risulta soggetto agli obblighi generali di informazione imposti dall'art. 18 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.

Pertanto, tali rifiuti dovranno essere sempre accompagnati dal documento riportato in allegato VII al Regolamento stesso, opportunamente compilato e firmato da colui che organizza la spedizione e, alla fine, controfirmato dal ricevitore del rifiuto.

Al punto 12 del documento citato, il compilatore deve, tra l'altro, certificare di aver assunto gli obblighi contrattuali scritti con il destinatario.

I conferimenti di rifiuti rottami agli impianti di trattamento da parte di un fornitore devono avvenire soltanto in seguito alla avvenuta qualifica del fornitore.

3.1.b) MODALITA' DI ACCETTAZIONE E GESTIONE

➤ *raccolta e trasporto*

Nel caso l'impianto di trattamento sia anche il soggetto autorizzato alla raccolta ed al trasporto il controllo del rifiuto viene effettuato preliminarmente presso il produttore/detentore.

Tale controllo deve verificare visivamente che il materiale sia "libero da" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili all'impianto e corrispondente al codice CER attribuito dal produttore.

Laddove il produttore abbia già predisposto il carico per il trasporto (es. rifiuto in containers o big bags) tale controllo dovrà verificare visivamente la parte visibile del mezzo.

Presso il produttore/detentore il soggetto autorizzato al trasporto verifica che il formulario di trasporto sia compilato come da normativa vigente e contenga tutte le informazioni previste dall'art. 193 del d.lgs.152/06 e s.m.i.

I mezzi in ingresso all'impianto di trattamento adibiti al trasporto dei rottami devono essere gestiti secondo la seguente procedura per ciascun mezzo:

➤ *controllo radiometrico*

Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno 1997 e relativi allegati.

➤ **controllo visivo all'ingresso del mezzo**

Tale procedura si identifica come il primo livello di controllo e verifica visiva del rottame.

Ha la finalità di individuare la conformità del carico alle specifiche del codice CER. Tale prima verifica del tipo “passa – non passa” viene esercitata direttamente sul carico in ingresso, esclusivamente sulla superficie visibile del carico tal quale, prima delle operazioni di scarico.

Il criterio è quello di constatare una sostanziale corrispondenza del rifiuto caricato alle caratteristiche del codice EER attribuito dal produttore, ed in particolare verificare che tale materiale sia “libero da¹” sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili dall'impianto.

Tale controllo deve verificare visivamente nell'ambito del protocollo di accettazione e gestione che il materiale sia “libero da” eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali inclusioni che si possono valutare come non intenzionali e inevitabili, il carico dovrà essere respinto e sul formulario dovrà essere barrata la voce “carico respinto”. L'evento dovrà essere registrato sul “*Registro degli eventi*”.

Nel caso in cui il carico superi il controllo visivo, esso può essere accettato dall'impianto ed avviato alle successive operazioni di gestione e controllo.

➤ **controllo visivo del carico**

Superati il controllo radiometrico ed il controllo visivo all'ingresso, il carico di rottame viene scaricato presso le aree individuate allo scopo in sede di autorizzazione. Durante le operazioni di scarico, il personale dell'impianto opportunamente formato verifica che il rifiuto sia “libero da” sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

Il controllo allo scarico si identifica come il secondo livello di verifica visiva del rottame. Rappresenta il secondo momento in cui l'impianto è in grado di esercitare un controllo preventivo sul rottame. Tale momento si differenzia dal primo per il fatto che il rottame viene scaricato e quindi sostanze o materiali che erano all'interno del carico possono durante tale operazione affiorare dal cumulo di scarico ed essere più facilmente individuati e riconosciuti. In sostanza una ripetizione dell'attività del controllo all'ingresso che consente di migliorare l'efficienza del controllo visivo.

Circa le modalità di tale controllo, è evidente che si dovrà tenere conto delle diverse situazioni operative quali le modalità di scarico (mediante ribaltamento, a mezzo ragno o magnete, ecc.) nonché della tipologia e provenienza del rifiuto.

La separazione dei materiali tecnicamente non trattabili dall'impianto dovrà essere effettuata nel caso in cui gli elementi indesiderati siano evidenziati in forma palese e separata e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Le fasi di controllo visivo all'ingresso ed allo scarico costituiscono un filtro importante per la verifica del rifiuto in ingresso all'impianto.

Nota 1 - Da notare che il termine di “libero da “ si differenzia dal termine “assenza di“ in quanto non è inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o materiali estranei derivante dal ciclo di vita del rifiuto.

In particolare si intende per:

- non intenzionale: è evidente che non è mai ammessa la possibilità di aggiungere, al rottame ferroso e non ferroso, altri rifiuti che in tale modo verrebbero smaltiti non correttamente, ed in quanto gli stessi si devono presentare come normalmente decadenti dal ciclo produttivo.
- inevitabile: la presenza di materiali che in ragione dei processi di produzione del rifiuto possono risultare normalmente adesi o dispersi nel rottame ferroso e non ferroso.

Tali fasi non possono per altro garantire sempre e comunque che il rottame sia totalmente esente da materiali estranei, seppur in quantità giudicabili irrilevanti. Né del resto è ipotizzabile introdurre ulteriori controlli preventivi di natura analitica per le ben note difficoltà operative che rendono di fatto impraticabile tale attività.

In caso di verifica della non conformità delle caratteristiche del rifiuto (codice EER), si provvede a ricaricare il mezzo ed a respingere l'intero carico al produttore/detentore segnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto (questa possibilità è percorribile qualora il mezzo di trasporto che ha effettuato la consegna del carico sia ancora presente nell'impianto di trattamento e le caratteristiche del materiale scaricato non siano tali da comportare con il trasporto un

pericolo grave di incidente (esempio: munizioni inesplose, sorgenti radioattive, ecc.). Non è possibile respingere la sola frazione non conforme. Qualora non sia possibile respingere il carico, il rifiuto dovrà essere gestito conformemente alla normativa vigente.

3.1.c) REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI

L'impianto deve registrare i casi relativi ai carichi respinti durante le fasi di controllo visivo all'ingresso e controllo visivo allo scarico. La registrazione degli eventi permette infatti di adottare azioni correttive nei confronti del fornitore/produttore e consente all'ente di controllo di monitorare la filiera e di intervenire sulla stessa.

In particolare, deve essere tenuta, una registrazione che contenga i seguenti dati minimi: data accertamento, identificativo del fornitore e del carico e motivazione della non conformità.

La registrazione dell'evento deve essere effettuata nel più breve tempo possibile.

I dati predetti dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità (enti di controllo) per 5 anni dalla data dell'accertamento.

3.2 Per i seguenti rifiuti, oltre all'acquisizione del relativo formulario di identificazione, la ditta deve:

3.2.1. codice EER 150104 "imballaggi metallici" deve essere accertata la presenza di residui di sostanze all'interno degli imballaggi stessi, valutandone la pericolosità attraverso l'acquisizione di dichiarazioni del produttore, etichettatura dell'imballaggio, o in carenza di tali elementi attraverso analisi chimica tesa a verificare la presenza di sostanze pericolose relativamente ai soli residui. In caso di assenza di residui pericolosi, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di sostanze pericolose, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al EER 150110*;

3.2.2. codice EER 170401 deve essere effettuato un controllo visivo per verificare:

- l'assenza di cavi impregnati di olio, di catrame, di carbone o di altre sostanze pericolose;
- l'assenza di eventuali perdite di sostanze estranee e di eventuali odori di solvente;
- In caso assenza di quanto sopra detto, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece perdite o sostanze estranee, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto emerga la presenza di trattasi di rifiuto pericoloso di cui al CER 170410*;

3.3. fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR) istituito con il D.M. 17.12.2009 e s.m.i., qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;

3.4. il gestore dell'impianto deve comunicare alla Provincia, entro e non oltre 24 ore, il carico di E.o.W respinto;

3.5. le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;

3.6. le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36 della Regione Lombardia:

- le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti e dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
- le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
- la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione, anche ai sensi del d.lgs 81/2008 e s.m.i.;
- i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;

- lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice CER; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento, anche se ad esso materialmente non allegata;
- 3.7. la ditta dovrà tenere in impianto ed a disposizione degli organi di controllo le specifiche UNI - CECA-CAEF – AISI - EURO alle quali fa riferimento ai fini della classificazione del rifiuto come MPS;
- 3.8. i rottami di ferro e acciaio e i rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 333/2011;
- 3.9. i rottami di rame, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 715 del 25/07/2013;
- 3.10. i rifiuti decadenti dall'attività di recupero devono essere individuati tra i EER della famiglia 19.xx.xx;
- 3.11. eventuali rifiuti prodotti dall'attività dovranno essere gestiti ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs. 152/06 e s.m.i, o comunque secondo le norme di legge vigenti;
- 3.12. lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di invio allo smaltimento dovrà essere effettuato per un periodo inferiore ad un anno;
- 3.13. lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di invio al recupero finale dovrà essere effettuato per un periodo inferiore a tre anni;
- 3.14. all'interno del capannone potranno essere utilizzati macchinari ad alimentazione elettrica o, in subordine e solamente per i mezzi non reperibili sul mercato con alimentazione elettrica, alla predisposizione di presidi di aspirazione delle emissioni alla sorgente. Nel caso in cui non siano possibile eliminare tutte le macchine diesel, dovrà essere applicato nel suo complesso il capo II del titolo IX d.lgs. 81/2008, "Protezione da agenti cancerogeni e mutageni";
- 3.15. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
 - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singolo e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
 - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;

4. Piani

Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio, ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e prevedere i tempi per le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;

- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

PIANO DI MONITORAGGIO

MATRICE	FREQUENZA DI MONITORAGGIO	PRESCRIZIONE
RIFIUTI	Come da prescrizioni riportate nell'allegato tecnico del presente atto	Come da prescrizioni riportate nell'allegato tecnico del presente atto
EMISSIONI	Come da prescrizioni riportate nell'allegato tecnico del presente atto	Come da prescrizioni riportate nell'allegato tecnico del presente atto
ACQUA	Come da prescrizioni riportate nell'allegato tecnico del presente atto	Come da prescrizioni riportate nell'allegato tecnico del presente atto
RUMORE	Entro 3 mesi dall'inizio dell'attività delle varianti approvate e in occasione di eventuali modifiche sostanziali.	Controlli secondo normativa esistente, Le misurazioni del rumore devono essere effettuate dal tecnico competente in materia e redatte secondo la DGR 8313/02, previa tempestiva comunicazione ad Arpa e Comune, almeno 15 gg prima dell'effettuazione delle stesse. Dovranno essere concordati con Arpa e Comune i recettori sensibili verso i quali effettuare le misurazioni. Per recettore sensibili non devono essere valutate le sole civili abitazioni, ma tutti gli edifici adibiti al normale permanere di persone, indi per cui anche eventuali uffici di aziende vicine.